

Con il patrocinio di:



**Regione Umbria**  
Assemblea legislativa



Provincia di Perugia



Comune di Perugia



**CONVEGNO  
NAZIONALE**

**PERUGIA  
9-11/06  
2016**

# **LE NUOVE FRONTIERE DEL LAVORO**

Il mestiere del giuslavorista ai tempi del jobs act



Avv. Alberto Guariso, Milano  
[www.studiodirittielavoro.it](http://www.studiodirittielavoro.it)  
guariso@studiodirittielavoro.it

- **DISCRIMINAZIONI E NUOVI STRUMENTI DI TUTELA**



- Oggetto dell'intervento: illustrare alcune indicazioni della giurisprudenza comunitaria e delle Corti nazionali giunte quasi in contemporanea con la «rivoluzione» di cui alla sentenza di Cassazione 6575/16 (vedi intervento dott.ssa Tarquini) .
- Riguardano anche campi diversi dal lavoro, ma affermano principi generali del diritto antidiscriminatorio applicabili in ogni settore.



## 1) CORTE di GIUSTIZIA 16.7.2015 C-83/14 Chez:

il divieto di discriminazione non protegge solo da un «particolare svantaggio» (=svantaggio particolarmente grave) ma **qualsiasi svantaggio**, purchè connesso al fattore vietato.

Dunque:

- I limiti della tassatività dei fattori sono compensati dalla forza del divieto.
- Si supera l'equivoco secondo cui di discriminazione può parlarsi solo a fronte della violazione di diritti fondamentali.
- Si conferma che il percorso logico che il giudice deve seguire è diverso da quello della CEDU



## 2) CORTE di GIUSTIZIA 16.7.2015 C-83/14 Chez

- Il divieto di discriminazione non protegge solo il soggetto appartenente al gruppo protetto, ma chiunque subisca uno svantaggio connesso al fattore vietato. E ' la **discriminazione per associazione** già introdotta dalla sentenza *Coleman 2008* e ora confermata.
- Amplia notevolmente l'ambito dei soggetti tutelati
- Nel campo del lavoro trova applicazione in tema di assistenza a disabili.



### **3) Cass. 6575/2016**

- Si ha discriminazione diretta anche quando lo svantaggio è connesso a una condizione personale non compresa nell'elenco tassativo, **ma intimamente collegata con il fattore vietato.**
- Non è dunque necessario che siano svantaggiati tutti gli appartenenti al gruppo protetto, ma è sufficiente che tutti gli svantaggiati siano appartenenti al gruppo protetto
- E' un principio consolidato ma ha oggi importanti applicazioni. Ad es. nella discriminazione dello straniero in relazione al titolo di soggiorno: in applicazione di tale principio, costituisce discriminazione diretta per nazionalità.
- Applicazione anche nella vicenda «velo islamico» : **Corte Appello Milano, sez.lavoro 20.5.2016**



#### 4) **CGUE 17.12.15, c-407/14 Camacho** (e Cass. sez.unite 15.3.16 n.5072)

- In caso di discriminazione il risarcimento deve **coprire integralmente i danni subiti**, senza massimali fissati a priori; deve comprendere anche i danni non patrimoniali.
- Il fatto che la sanzione debba essere dissuasiva non comporta che debbano essere attribuiti **danni punitivi**, che l'ordinamento comunitario non vieta, ma non impone.
- Tuttavia Cass. 5072/16 parla di «danno comunitario», che prescinde dal danno effettivo ed è volto a garantire la realizzazione dell'effetto utile perseguito dalla direttiva.
- Vale anche per il diritto «comunitario» alla non discriminazione ?



## 5) Cass. sez.unite 20.4.2016 n. 7951

- L'azione civile contro la discriminazione è **utilizzabile anche al fine di ottenere la dichiarazione di incostituzionalità di una norma** (o la sua disapplicazione per contrasto con il diritto comunitario)
- Definitivo superamento di qualsiasi rilevanza dell'atteggiamento soggettivo e configurazione della azione civile come **metodo ordinario per ottenere il ripristino della parità** in relazione ai fattori protetti, a qualunque livello detta parità sia stabilita (ordinario, comunitario, costituzionale).





## 6) **CGUE** 19.4.16, C-441/14, *Dansk Industri*

- Il principio di non discriminazione appartiene all'ambito del diritto primario dell'unione: le direttive ne fanno solo applicazione
- Come tale **trova applicazione anche nelle controversie tra privati, con disapplicazione del diritto nazionale difforme**
- Il principio dell'affidamento del privato non vale a limitare l'obbligo di applicazione diretta del diritto comunitario
- Né vale il fatto che il privato discriminato possa poi ottenere un risarcimento dallo Stato inadempiente.
- Cfr. l'applicazione della Cassazione nel caso *Aber Crombie*